

**N. 06408/2014REG.PROV.COLL.
N. 01701/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2014, proposto da:
BIO ECOAGRIM S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio
eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;

contro

PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente della Giunta
provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Delvino, con il
quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Emo, n. 56;

per l'ottemperanza

alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, n. 5386 del 12
novembre 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Marchese, per delega di Pasqualone, e Delvino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con determinazione n. 2013/2601 del 4 dicembre 2013 il Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Foggia ha revocato la precedente "...determina dirigenziale n. 883 del 16/03/2012 con la quale questo Ente ha denegato l'istanza di autorizzazione inoltrata dalla Bio Ecoagrim srl del 01/02/2010 assunta in data 08/02/2010 prot. n. 6822 – per la realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di produzione di ammendanti e concimi per uso agricolo ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in esecuzione della sentenza di Consiglio di Stato n. 5386 del 2013 ed in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1754/2011 – depositata in segreteria il 18/11/2011...", autorizzando contestualmente la Bio Ecoagrim s.r.l. "... all'ampliamento dell'impianto produttivo di ammendanti e concimi per uso agricolo per una quantità di 232.000 t/annue in luogo delle 83.000 t/annue precedentemente autorizzate con la citata delibera di G.P. n. 404/2008", con i limiti e le prescrizioni puntualmente indicate.

2. La predetta soc. Bio Ecoagrim s.r.l., con ricorso notificato il 15 febbraio 2014, ha chiesto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., la declaratoria di nullità della predetta determinazione n. 2013/2601, deducendo che la stessa sarebbe stata emanata in violazione del giudicato

formatosi sulla sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato n. 5386 del 12 novembre 2013, relativamente alle prescrizioni imposte.

A tal fine ha dedotto tre motivi di censura, i primi due rubricati “Nullità in parte qua della determinazione dirigenziale n. 2013/2061 del 04.12.2013 per violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990 e s.m.i. Elusione della decisione del Consiglio di Stato n. 5386/2013, della sentenza n. 2149/2009 e della sentenza del T.A.R. Puglia Bari n. 1754/2011. Violazione delle regole fondamentali del procedimento amministrativo. Violazione degli artt. 41 e 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990: difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta. Persecuzione procedimentale e mal governo dell’azione amministrativa” ed il terzo: “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 e ss. l. n. 241/1990 e succ. mod. ed integr.: violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42). Eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di (fatto) e di diritto. Violazione di legge (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione”.

La Provincia di Foggia ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto.

3. Con atto depositato il 19 novembre 2014 la società ricorrente ha rappresentato che, con successiva determinazione dirigenziale 2014/0001738 del 1 luglio 2014, è stata modificata in senso satisfattivo per i suoi interessi la determinazione impugnata, in particolare revocando la prescrizione relativa al “...tempo di permanenza del materiale in trattamento nelle biocelle di almeno 20 giorni, secondo le indicazioni segnalate dal CT e ferma restando la disciplina di settore”; ha chiesto pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna

dell'intimata amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 2 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. Come esposto in narrativa, con atto depositato il 19 novembre 2014, la società Bio EcoAgrim s.r.l. ha rappresentato che, con la determinazione dirigenziale 2014/0001738 del 1 luglio 2014, è stata modificata in senso satisfattivo per i suoi interessi la determinazione impugnata, in particolare revocando la prescrizione relativa al "...tempo di permanenza del materiale in trattamento nelle biocelle di almeno 20 giorni, secondo le indicazioni segnalate dal CT e ferma restando la disciplina di settore"; ha chiesto pertanto la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna dell'intimata amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.

Di tanto la Sezione, anche in omaggio al principio dispositivo del processo, deve dare atto, dichiarando effettivamente cessata la materia del contendere, essendo intervenuto un nuovo provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse azionato, come rappresentato dalla parte ricorrente.

Considerato poi che il nuovo provvedimento è successivo alla proposizione della domanda giudiziale, l'amministrazione intimata deve essere condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla soc. Bio Ecoagrims.r.l. per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5389 del 12 novembre 2013, dichiara cessata la materia

del contendere.

Condanna l'Amministrazione provinciale di Foggia al pagamento in favore della soc. Bio EcoAgrim s.r.l. delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in €. 3.000,00, oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se dovuti, ed alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)